COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 308

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2352) 308

PRESIDENTE 308, 311

GIANNANTONI 308, 311

RIPAMONTI, *Ministro per la ricerca scientifica* 311

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1924) . 311

PRESIDENTE 311, 312, 313, 315

ALFANO 312

BOLDRIN 314

FLAMIGNI 312, 313, 314

JACAZZI 313

LATTANZI 314

MALFATTI FRANCESCO 311

MATTARELLI 312, 313, 314

SEMERARO 314

PAG.

SIMONACCI, *Relatore* . . 311, 312, 313, 315

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 312, 313, 315

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2498) 315

PRESIDENTE 315, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325

ALFANO 317, 324

AMADEO 323

BOLDRIN 317

DI GIANNANTONIO 320

FOSCHI 316

JACAZZI 316, 319, 320, 322, 323, 236

LATTANZI 324

MATTARELLI 320, 321

MAULINI 320, 321

MINASI 316, 320, 324, 325

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore* 315, 318, 321

SALVI 325

SEMERARO 317, 320, 321

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 318, 322, 325

TERRANA 317, 321, 323

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

EVANGELISTI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1354) 327

PRESIDENTE 327

FLAMIGNI 327

MATTARELLI 327

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330) 327

PRESIDENTE 327, 329, 330, 333, 334, 335

EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* . . . 329, 330, 331, 334

LATTANZI 335

MALFATTI FRANCESCO 328, 329, 330, 331, 335

SEMERARO 333

SIMONACCI, *Relatore* 329, 330, 335

Disegno e proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità -protezione civile (335);

COVELLI e CUTTITTA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) 336

PRESIDENTE 336, 337

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 336

MAULINI 336

ZAMBERLETTI, *Relatore* 336

Votazione segreta:

PRESIDENTE 337

La seduta comincia alle 9,50.

TERRANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sgarlata.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (2352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 ».

Poiché l'onorevole Felici ha già svolto la relazione nella seduta del 6 maggio dichiaro aperta la discussione generale.

GIANNANTONI. Il disegno di legge al nostro esame autorizza la spesa di una somma considerevole, 29 miliardi e 400 milioni di lire, per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche, allo scopo di finanziare i programmi di ricerca fondamentale applicata nel campo spaziale.

Stando ai primi due articoli del disegno di legge, sono destinati:

a) un miliardo e 200 milioni, in due anni, per il « San Marco C »;

b) 4 miliardi e 500 milioni, in tre anni, per il funzionamento e il miglioramento del poligono mobile « San Marco »;

c) 24 miliardi e 900 milioni, in quattro anni, per programmi da svolgersi presso laboratori nazionali e per il programma spaziale « Sirio ».

A nostro avviso, da questo elenco emergono alcune domande. Innanzitutto, perché il progetto « San Marco » viene finanziato solo per due anni e perché si parla soltanto del « San Marco C » e non dei successivi programmi?

In secondo luogo, perché i fondi per il poligono mobile « San Marco » sono previsti solo per tre anni, mentre la legge ha una efficacia di quattro anni?

In terzo luogo, perché non si specifica il modo in cui questa somma di 24 miliardi e

900 milioni viene ripartita tra i laboratori nazionali e il finanziamento del programma « Sirio » ?

In quarto luogo, perché un contributo straordinario così alto al Consiglio nazionale delle ricerche, che pure ha rilevantissimi residui passivi ?

Queste sono domande retoriche, cui io stesso darò una risposta. Però invano una risposta si cercherebbe nella relazione che accompagna il disegno di legge e nella relazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Caglioti.

Queste quattro domande ripropongono anche il problema dell'organizzazione e degli indirizzi della ricerca scientifica nel campo spaziale in Italia; organizzazione e indirizzi che non riguardano la persona dell'attuale ministro, ma la politica precedentemente seguita e gli indirizzi che sono stati consolidati attraverso un modo negativo di impostare i problemi della ricerca scientifica.

Comincio col dire che per il 1969 il bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche prevedeva una dotazione di circa 51 miliardi, così suddivisi:

a) 12 miliardi per i programmi speciali;

b) 3 miliardi circa per i centri istituiti presso le università;

c) 17 miliardi per i contratti di ricerca e per gli interventi vari presso le università;

d) 8,6 miliardi per il personale di ricerca, in istituti, laboratori e centri.

Su questa dotazione complessiva, che risulta a pagina 26 della relazione Caglioti, si sono avuti, secondo la stima più bassa, almeno 15 miliardi di residui passivi, che si vanno ad aggiungere alla dotazione per il 1970, la quale, nella sua articolazione, ricalca quella dell'anno precedente. Avremo, quindi, anche un incremento dei residui passivi. Questo primo dato potrebbe suggerire interessanti considerazioni sulla caratteristica di « spreco » che hanno le spese per la ricerca scientifica in Italia, a causa dell'assenza di una politica efficace.

Venendo ora più strettamente al tema, per poter rispondere alla domanda « perché questi fondi, malgrado i residui passivi del Consiglio nazionale delle ricerche ? » dobbiamo ricordare alcuni dati di fatto.

In base alla legge n. 423 del 5 marzo 1967, relativa ai programmi spaziali dei laboratori nazionali, i fondi per gli anni 1967 e 1968 ammontavano a un miliardo e 700 milioni l'anno, portati a circa due miliardi per il 1969. Sono stati spesi tutti ? E come ? La relazione Caglioti non lo dice e in Parlamento non abbiamo mai occasione di discutere questo argomento e non abbiamo dati per poterlo fare.

Intanto: quali sono i programmi che il disegno di legge n. 2352 intende finanziare ? e con quale cifra ? Oppure si vuole lasciare la decisione al Consiglio nazionale delle ricerche e al Comitato per la programmazione economica, in modo che le cose si sappiano dopo che sono state rese esecutive ?

Ancora più grave appare il fatto che questo disegno di legge confonde i finanziamenti che finora sono stati decisi con quelli per il progetto « San Marco » e per il programma « Sirio ».

Di qui la richiesta di documentazione fatta dal nostro gruppo, che per noi avrebbe dovuto essere l'inizio di un metodo nuovo di lavoro, in questo campo, nel Parlamento.

Ma andiamo avanti. È plausibile congetturare che della somma di 24.900 milioni, la fetta di gran lunga più sostanziosa andrà al progetto speciale « Sirio »: anche perché la maggior parte dei laboratori nazionali (cui il CNR affida ormai compiti di consulenza industriale) ruotano intorno a programmi collegati con il « Sirio ».

A questo punto potremmo fare una disgressione circa l'opportunità di portare la ricerca scientifica al di fuori dell'ambito universitario e della contestazione universitaria, e circa la politica del CNR volta a finanziare programmi speciali in funzione di sostegno della politica d'investimenti dell'industria.

Ma che cos'è il progetto Sirio ? Nella relazione Caglioti, a pagina 30, si legge che il programma Sirio (che è un programma speciale del Consiglio nazionale delle ricerche) prevede il lancio di un satellite corredato di un vettore di appoggio interamente effettuato in Italia.

Il lancio deve essere effettuato da Capo Kennedy. All'Italia toccano quindi le spese del razzo vettore e del lancio; ma più avanti si nota che la relazione presenta con alti accenti di interesse scientifico un progetto che nel mondo scientifico italiano ha suscitato profonde discussioni. Che cosa si nasconde dietro questa esaltazione ? Innanzitutto il fallimento del programma europeo Eldo-Pas. Questo programma, lanciato nel 1962 da un « consorzio » di cui facevano parte Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Olanda (e Australia, che metteva a disposizione il poligono di lancio), prevedeva che l'Inghilterra mettesse a punto il primo stadio del razzo vettore (il « Blue Streak »), la Francia il secondo (il « Coralie ») e la Germania il terzo

(l'« Astriss »), l'Italia il satellite, il Belgio e l'Olanda apparecchiature varie. Occorsero più di tre anni perché i vari Governi ratificassero il programma e i finanziamenti, ma tre anni dopo il programma era già morto: perché? Si è detto che il programma Eldo prevedeva un razzo a tre stadi senza che si sapesse che cosa doveva esserci messo sopra per essere messo in orbita.

Solo l'Italia, vittima di errate « ingenuità » europeistiche e illusa sulle possibilità di una strategia di « inseguimento » nei confronti degli Stati Uniti, credeva che il satellite che le era stato affidato potesse essere qualcosa di più di un semplice « carico utile » da mettere in orbita. In realtà quel programma non era altro che il momentaneo accordo di Inghilterra, Francia e Germania, di scaricare su un programma europeo le ricerche di vettori propri a scopi militari e strategici. Cosicché, quando questi ultimi mutarono ed i costi si rivelarono troppo alti, l'ELDO fu messo in crisi e soprattutto fu abbandonata l'idea di mettere in orbita il PAS. L'Italia restava così non solo con un pugno di mosche, ma correva il rischio di una forte perdita finanziaria, per di più con la concorrenza del satellite di comunicazioni franco-tedesco « Simphonie ».

Le ragioni di questo fallimento sono state ricordate da Servan-Schreiber, fonte insospettabile, nel suo libro « La sfida americana », dove, a pagina 102, dice che i paesi interessati non avevano affatto studiato insieme un sistema completo; in particolare, cosa incredibile, il missile vettore era stato progettato senza che i partecipanti sapessero che cosa lanciare. Non era stato discusso nulla con l'organizzazione europea satelliti che studia i satelliti messi in orbita; il segretario internazionale non era stato investito di responsabilità in ordine alla questione, né ebbe influenza diretta sullo svolgimento del programma; non poté quindi correggere con studi seri e centralizzati le insufficienze di bilancio né fare notare come il bilancio di previsione fosse in gran parte sballato. Inoltre, poiché il finanziamento del programma era stato concordato prima della firma dell'accordo di presentazione, gli Stati membri identificarono subito i compiti loro affidati con programmi nazionali indipendenti. Il carattere internazionale sfumò perché ogni Stato aveva utilizzato i contributo facendo rientrare progetti nazionali non in programma.

Il 10 gennaio 1969 veniva ufficialmente notificata al CIA (Consorzio Industriale Aerospaziale) la decisione che il programma veniva abbandonato. Il contraccolpo per le industrie italiane consorziate nel CIA fu immediato, perché la convenzione dell'ELDO prevedeva che circa l'80 per cento dei contributi di ciascun paese tornassero sotto forma di commesse industriali (19.500 milioni nel 1967 su 24.185 milioni di contributi nel 1967). Fiat, Montedison, Snia Viscosa, Finmeccanica, Breda, Selenia, CGE, industria privata e industria a partecipazione statale si mossero all'unisono: e, con rapidità, il CIPE il 23 gennaio 1969 decise di continuare il programma PAS come programma nazionale SIRIO (Satellite Italiano Ricerche Operative).

Il provvedimento che stiamo discutendo è perciò un vero e proprio « decretone spaziale », un finanziamento ai programmi delle industrie (si pensi al ruolo che ha la nuova « Aeritalia »: Fiat-Finmeccanica) che è già costato molto: ELDO STV 12.000 milioni, ELDO PAS 30.000 milioni.

Il primo programma era infatti costato 15 miliardi, il secondo 22 miliardi ed il terzo, cioè il Sirio, rischia di costare 24 miliardi. Abbiamo speso 50 miliardi e 10 anni di lavoro per un progetto che doveva costare 22 miliardi e durare 3 anni. È giusto? È utile? È vero che il Sirio è una storia di fallimenti? che non ha futuro scientifico? che costa molto di più di quanto dovrebbe? A queste domande si dovrebbe poter dare una risposta, anche perché è scoppiata una polemica abbastanza vivace fra i sostenitori del progetto Sirio e quelli del progetto San Marco che ha avuto riflessi sulla stampa.

Al progetto San Marco si sono rimproverate due cose: *a*) la multiforme attività del suo direttore, professor Broglio, ordinario all'Università, generale d'aviazione, e per lungo tempo presidente della Commissione ricerche spaziali del CNR (poi, nel 1968, sostituita, sembra per toglierlo di mezzo, da una elettiva Commissione intercomitati studio problemi spaziali) ed attualmente direttore del CRA; *b*) il nessun vantaggio per le industrie nazionali del progetto San Marco.

È giusta la scelta a favore del programma Sirio? È solo un finanziamento all'industria o è un compromesso fra tendenze di ricerca scientifica di inseguimento e tendenze di inserimento di tipo gollista? Queste domande pongono in luce innanzi tutto l'assenza di una critica scientifica pubblica, che chiama direttamente in causa la crisi profonda del CNR, il quale tuttora non è riuscito a mettere in piedi un programma di ricerche. Questo organismo è in crisi anche per le lotte dei

ricercatori e per la carenza delle università. In secondo luogo l'assenza, da noi più volte lamentata, di un dibattito politico, e di un ruolo del Parlamento in questa materia, poiché esso interviene solo per registrare le scelte operate altrove anziché provvedere direttamente. Infine, la disorganizzazione settoriale della ricerca spaziale.

Abbiamo la Commissione intercomitati per lo sviluppo dei problemi spaziali, presieduta dal professor Puppi, il CRA (Centro Ricerche Aerospaziali) presieduto dal professor Broglio, il CIAS (Comitato Interministeriale per le attività spaziali), presieduto dal ministro per la ricerca scientifica, il CIA (Consorzio Industrie Aerospaziali), l'ELBO, l'ESRO ed infine il CIPE che decide tutto ma non è un organo scientifico.

Ecco perché noi, da una politica della ricerca sbagliata, traiamo la convinzione dell'urgenza di una profonda riforma e, per il Parlamento di un nuovo metodo di affrontare tale problema. Per questo non ci limitiamo a dare un giudizio negativo, ma chiederemo, anche in base allo strumento regolamentare, che il provvedimento sia rimesso in Assemblea.

RIPAMONTI, *Ministro per la ricerca scientifica.* Mi rendo conto del ruolo che l'opposizione giuoca nel Parlamento e della esigenza di un ampio dibattito sui problemi della ricerca scientifica e tecnologica e ripeto quindi, come ho già avuto occasione di fare nella precedente seduta, che il governo è a disposizione del Parlamento per un'ampia discussione sull'argomento.

Debbo però far rilevare che il cogliere questa occasione, rinviando l'approvazione del disegno di legge, per affrontare la problematica relativa alla ricerca spaziale, sposta nel tempo la possibilità di attuazione dei programmi che derivano anche da accordi internazionali, che il nostro paese ha assunto. In particolare, la mancata approvazione del provvedimento non può che rinviare ulteriormente il completamento del progetto San Marco C. Per effettuare il lancio nell'autunno prossimo occorre disporre dell'anticipazione di 1.200 milioni prevista dal disegno di legge al nostro esame, richiesta questa che viene giustificata dall'esigenza di completare il programma specifico.

Vorrei pregare, quindi, il gruppo comunista di disgiungere i due aspetti del problema, consentendo cioè il proseguimento dell'esame del disegno di legge e promuovendo in Commissione o in Aula, attraverso gli appositi strumenti regolamentari, una discussione sui problemi della ricerca scientifica e tecnologica nel nostro paese.

GIANNANTONI. Vorrei chiarire che la nostra richiesta non è soltanto dovuta alla ragione di portare un cambiamento nell'indirizzo generale della politica della ricerca, ma anche ad un dissenso di merito su questo disegno di legge. In secondo luogo il ministro non può premere sul Parlamento, in nome degli accordi internazionali. Il CIPE inoltre aveva deciso in ordine a questo problema il 23 gennaio 1969: perché il Senato ha approvato il provvedimento solo nel febbraio dell'anno dopo?

Pertanto annuncio, anche a nome dei miei colleghi di gruppo, la presentazione a norma dell'articolo 40 del Regolamento, di richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione e sospendo la discussione.

Discussione del disegno di legge: Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e della indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e della indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 13 maggio fu chiesto un breve rinvio della discussione.

L'onorevole Simonacci ha facoltà di svolgere la relazione.

SIMONACCI, *Relatore.* La richiesta del decentramento dei servizi di liquidazione delle pensioni è stata avanzata e da noi caldeggiata nel corso della nostra visita alle scuole e alle caserme di polizia. Ritengo pertanto che dovremmo essere tutti d'accordo circa l'approvazione del provvedimento in esame. Ogni altra parola mi sembra superflua.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALFATTI FRANCESCO. Ci troviamo di fronte a un provvedimento che può essere

considerato encomiabile. Noi vorremmo che provvedimenti di questo genere si ripetessero nei confronti di tutto il personale statale e anche di quello parastatale. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un aspetto del provvedimento: mentre gli articoli dall'1 al 5 si muovono nella direzione del decentramento, l'articolo 6 è del tutto innovativo. La « buonuscita », com'è noto, è subordinata al decreto di concessione della pensione che a volte giunge dopo un anno e mezzo, ed anche l'ENPAS per liquidare l'indennità fa passare dei mesi. Qui si stabilisce che si deve provvedere subito d'ufficio ed in caso di cessazione dal servizio si prevede un *iter* celerissimo e me ne compiaccio. Qui però non si tratta di decentramento, ma di un *iter* innovativo.

Concludendo vorrei sottolineare che milioni di statali desiderano che tutto questo avvenga al più presto e non capisco perché dovremmo prendere un simile provvedimento soltanto per una infinitesima parte del personale statale. Gradirei ricevere una risposta esauriente.

SIMONACCI, *Relatore*. La sua osservazione può anche essere giusta. Noi abbiamo sollecitato la discussione di questo disegno di legge, accogliendo gli appelli degli agenti di pubblica sicurezza, quando siamo andati a visitare le loro scuole e caserme. Proprio con questo provvedimento noi cominciamo ad uscire dalla situazione cui lei ha fatto cenno.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Malfatti, che il settore del pubblico impiego non è di competenza di questa Commissione.

MALFATTI FRANCESCO. Potremmo essere competenti per tutto il personale degli enti locali.

FLAMIGNI. Siamo d'accordo, in linea di principio, sul decentramento dei servizi di cui al testo del disegno di legge in esame.

Quanto ha detto il collega Malfatti deve richiamare la nostra attenzione sull'esigenza che il decentramento diventi più completo e si allarghi ad altre categorie.

Quando abbiamo visitato le scuole del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza abbiamo avvertito particolarmente l'esigenza del decentramento in materia pensionistica.

Nell'articolo 1 del disegno di legge in esame si fa riferimento agli stipendi e alle paghe e nell'articolo 2 ai collocamenti in aspettativa, per infermità temporanea, del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mentre non si ha alcuna disposizione di decentramento nei riguardi delle pensioni per raggiunti limiti di età, delle pensioni di reversibilità, dei sussidi e delle pensioni per infermità permanente.

Perciò riteniamo che questo disegno di legge debba essere completato, pur limitatamente agli agenti di pubblica sicurezza.

SIMONACCI, *Relatore*. Mi riservo di presentare, alla fine della discussione generale, due emendamenti, che risolvono in gran parte le questioni poste dall'onorevole Flamigni.

FLAMIGNI. Prendo atto di ciò che lei ha ora detto. Resta però un altro problema, che riguarda il modo in cui il decentramento viene effettuato. Tale decentramento fa perno sulle prefetture. Secondo noi questo è un sistema di parziale decentramento, perché sappiamo come funziona l'istituto prefettizio e non lo riteniamo adatto a risolvere i problemi di cui stiamo parlando.

Sarebbe più opportuno seguire una procedura diversa, non dissimile da quella che si segue nelle regioni a statuto speciale.

MATTARELLI. Noi siamo di fronte a una reale esigenza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Mi pare che questo disegno di legge possa finalmente sodisfare questa necessità.

Non discuto il fatto che si possano nutrire delle riserve sull'istituto prefettizio; oggi, però, la prefettura costituisce l'organo decentrato più adatto a svolgere questo servizio in quanto solo un organo esistente in tutte le province può consentire di realizzare il decentramento.

ALFANO. Devo ammettere che alcune delle riserve e perplessità qui manifestate e che condividevo sono state superate dagli emendamenti preannunciati dal relatore. Mi auguro pertanto che la votazione del provvedimento in esame sia immediata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Insisto perché la Commissione esamini il disegno di legge, l'utilità del quale è stata apprezzata dalla maggior parte degli intervenuti, anche perché un eventuale rinvio non è giustificabile dal momento che non mi

sembra che quanto prevede il disegno di legge possa rientrare fra le funzioni che l'ente regionale potrà svolgere. Il Governo pertanto, ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonché l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato.

I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

I collocamenti in aspettativa del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per infermità temporanea proveniente o non da causa di servizio sono disposti con decreto del prefetto che deve essere adottato non oltre 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere.

L'onorevole Simonacci ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere i seguenti commi:

« Sono altresì disposti con decreto del prefetto i collocamenti in congedo del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per termine di ferma e di rafferma.

Sono devolute alle prefetture l'attribuzione e la liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza, previsti dalle rispettive leggi di Stato o da altre disposizioni legislative a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria e rafferma ».

JACAZZI. Vorrei chiedere se nell'emendamento del relatore sono previste anche le pensioni di reversibilità.

SIMONACCI, *Relatore*. No.

FLAMIGNI. Al primo paragrafo dell'emendamento si afferma: « Sono altresì disposti con decreto del prefetto i collocamenti in congedo del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per termine di ferma e rafferma ». In seguito si tratta del cumulo dei provvedimenti: « speciali trattamenti cumulabili o non con quello di quiescenza ». Penso che sia opportuno rendere più esplicita questa frase.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei far considerare agli onorevoli colleghi che in questo particolare tipo di provvedimenti il legiferare improvvisando diventa pericoloso perché sfuggono le conseguenze di eventuali emendamenti che a contatto con la realtà possono determinare risultati di estrema gravità. Questo disegno di legge è stato concordato con gli organi di vigilanza, con la Corte dei conti, ed è frutto di un lavoro faticoso e molto laborioso: non vorrei perciò che sorgessero difficoltà, anche se talune osservazioni sembrano a prima vista non prive di fondamento.

MATTARELLI. Per quanto attiene al trattamento di quiescenza il personale di pubblica sicurezza è equiparato al personale statale, quindi la cassa di previdenza dispone le pensioni ma chi provvede materialmente è la direzione degli uffici provinciali del tesoro.

JACAZZI. Chi fa l'istruttoria? Attualmente la fa il ministero, ma noi riteniamo che la debba fare la prefettura.

MATTARELLI. Ormai tutte le amministrazioni hanno gli uffici centrali con servizi meccanizzati che consentono di conoscere rapidamente le situazioni giuridiche ed economiche a tutti gli effetti di carriera. Lo ha fatto anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

FLAMIGNI. Voglio soltanto ricordare che quando visitammo le scuole di polizia, avemmo una discussione col sottosegretario e col capo della polizia a Cesena, dove furono citati dei casi specifici in cui la liquidazione della pensione è avvenuta dopo vari anni.

La richiesta di decentramento proveniva proprio dal sussistere di queste situazioni.

Se dobbiamo semplicemente ratificare ciò che ha fatto l'ufficio legislativo del ministero, senza avere la facoltà di apportare le nostre modifiche, noi riteniamo di affrontare una discussione inutile e pertanto saremmo costretti a richiedere la rimessione all'Assemblea.

SEMERARO. Lo spirito di questo disegno di legge è quello dello snellimento oltre che del decentramento dei servizi. Purtroppo il ministero, essendo tutto accentrato, perde due o tre anni prima di procedere alla liquidazione delle pensioni. Per questo, ed anche in seguito alla visita alla scuola di polizia, riteniamo indispensabile uno snellimento, quale risulta d'altra parte anche dal primo articolo. La procedura cioè non dovrebbe andare al di là dei 90-120 giorni, come del resto si è potuto evincere anche dallo spirito delle dichiarazioni del collega Simonacci.

BOLDRIN. Con l'emendamento del relatore all'articolo 2 viene demandato ai prefetti il collocamento in congedo del personale del Corpo di pubblica sicurezza per termine di ferma o di rafferma.

Inoltre il secondo comma dell'articolo 6 recita:

« In caso di cessazioni dal servizio per limite di età, la liquidazione dell'indennità di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avrà cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennità predetta immediatamente dopo la effettiva cessazione dal servizio, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avrà cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi ».

Ritengo che la dizione letterale del disegno di legge risponda all'esigenza di un decentramento amministrativo ai fini di una pronta liquidazione in caso di cessazione del servizio.

Alle prefetture viene poi demandata la liquidazione dei trattamenti economici cumulabili o no con quelli di quiescenza.

Sono quindi contrario al rinvio perché il disegno di legge risponde pienamente all'esigenza di decentramento.

MATTARELLI. Sul problema del trattamento di quiescenza si legge a pagina 3 della relazione governativa:

« Con riserva di affrontare il problema del decentramento allorquando, secondo gli studi già in corso presso l'ufficio per la riforma della pubblica amministrazione, potrà essere attuata la revisione delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza, viene anzitutto affermato con il primo comma il principio che alla liquidazione dell'indennità di buonuscita deve provvedersi d'ufficio, a prescindere cioè dalla richiesta degli interessati ».

Manca dunque un riferimento alla liquidazione delle pensioni.

LATTANZI. Ritengo che l'intervento del collega Boldrin abbia effettivamente posto l'accento su ciò che si ottiene con questo disegno in termini di decentramento. Si decentra ai prefetti il potere di collocare in congedo il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Perciò l'obiettivo che si vorrebbe cogliere da parte dei più diretti interessati al provvedimento viene escluso.

Il collega Mattarelli ci ha letto un brano della relazione governativa, che conferma la efficacia assolutamente parziale del provvedimento e il rinvio a un discorso più generale sulle pensioni. Io credo che il provvedimento in esame, posto in questi termini, non possa raggiungere il suo scopo, perché introduce il principio, piuttosto pericoloso, che l'agente o il sottufficiale di pubblica sicurezza debbano esser posti in congedo soltanto dal prefetto. Tale principio va contro il discorso sul decentramento, che deve essere indirizzato verso enti ed istituti come le regioni.

MATTARELLI. Le regioni non c'entrano !

LATTANZI. Il principio che sia il prefetto della provincia a disporre o no il collocamento in congedo è un modo di conservare la dipendenza gerarchica. Perciò sono d'accordo sul rinvio e sull'approfondimento dell'esame di questo disegno di legge.

FLAMIGNI. Nell'articolo 1 del disegno di legge, già approvato è detto:

« Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica si-

curezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonché l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato.

I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione ».

Ora l'articolo 3 del decreto legislativo 10 agosto 1946, n. 631, recita: « All'attribuzione degli stipendi e paghe spettanti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozioni e aumenti periodici, viene provveduto dalla prefettura presso cui gli ufficiali e agenti sono in forza. La stessa prefettura provvede anche alla attribuzione degli assegni vari agli effetti delle pensioni ».

Vorrei far notare che, nella pratica, questo decreto legislativo non è mai stato applicato e adesso lo si vuole abrogare. Se applicato, questo decreto legislativo andrebbe meglio incontro ai criteri del decentramento.

SIMONACCI, *Relatore*. Poiché sono emerse delle perplessità, sono propenso a chiedere il rinvio della discussione per approfondire meglio questi problemi.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (2498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti », già approvato dalla I Commissione del Senato.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio delibera di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito la opportunità di coordinare le modalità di erogazione delle varie provvidenze per l'assistenza economica concessa in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti) ».

Anche la Commissione lavoro e previdenza sociale ha espresso il parere che vi leggo:

« La Commissione lavoro delibera unanimemente di esprimere parere favorevole, rilevando l'opportunità, ai sensi dei requisiti per la concessione dell'assegno di cui all'articolo 2, che l'assegno stesso sia concesso sempreché l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sul reddito ».

L'onorevole Amalia Miotti Carli ha facoltà di riferire.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. I sordomuti in stato di bisogno ricevono oggi un assegno mensile di lire 8.000, mentre gli invalidi civili percepiscono fin dal maggio 1969 12.000 lire mensili. D'altra parte l'Ente nazionale sordomuti, costituito da tutti gli appartenenti alla categoria, si trova nella materiale impossibilità di provvedere per carenza di mezzi: non può accogliere centinaia di giovani sordomuti negli istituti professionali dove riceverebbero un'adeguata assistenza anche sotto il profilo culturale per giungere ad un inserimento nel mondo del lavoro.

Con la legge 18 marzo 1968, n. 388, è stato aumentato da lire 6.000 a lire 8.000 l'assegno mensile, ma dal 1968 ad oggi nuove iniziative legislative sono state maturate nel campo dell'assistenza delle classi meno abbienti, come la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni e l'aumento dell'assegno assistenziale per i ciechi e gli invalidi civili. Per un dovere di perequazione si pone quindi la necessità di aumentare l'assegno anche ai sordomuti. Chiedo quindi che i colleghi di questa Commissione siano pronti ad esprimere la loro solidarietà anche nei confronti di questa categoria approvando il disegno di legge che presenta le innovazioni seguenti: la determinazione dell'assegno mensile in lire 12.000 invece di 8.000 per 13 mensilità con decorrenza dal 1° maggio 1969; la definizione delle menomazioni dell'udito e della parola agli effetti assistenziali; la cessazione della corresponsione dell'assegno mensile di assistenza

e l'agganciamento al fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, al compimento del 65° anno di età.

La nuova procedura per la concessione dell'assistenza si articola in due fasi: accertamento del sordomutismo e dell'incapacità lavorativa, valutazione delle condizioni economiche e conseguente decisione di concessione o meno dell'assegno. Importante è, infine, il passaggio delle competenze dall'Ente nazionale sordomuti al Ministero dell'interno.

Il trasferimento delle competenze all'amministrazione statale si giustifica con la opportunità di armonizzare la disciplina della assistenza economica a questa categoria con quella di altre categorie similari decentrando il servizio ad un organo statale periferico come il Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica, ed infine con la opportunità di sollevare l'Ente nazionale sordomuti da un impegno che esula dalle sue finalità istituzionali che sono quelle attinenti alla istruzione professionale, all'inserimento nella vita produttiva nazionale ed alla tutela degli interessi morali ed economici della categoria.

Mi sembra che il nuovo sistema proposto dal disegno di legge si addica alla natura non più « elemosiniera » del beneficio, adeguandosi a quello introdotto per gli invalidi e i ciechi civili, e chiedo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINASI. Dopo quanto è stato detto 15 giorni fa in questa Commissione in occasione dell'approvazione del disegno di legge per i ciechi civili circa l'esigenza di una regolamentazione organica della materia, anche se capisco che la spinta elettorale ha una sua validità, non posso giustificare che si arrivi ad un provvedimento come questo, che riguarda solo i sordomuti, disattendendo clamorosamente certe affermazioni che, con l'approvazione del provvedimento per i ciechi civili, hanno avuto una ratifica legislativa.

Per limitarmi all'essenziale, la concessione dell'assegno è sottoposta al previo accertamento delle condizioni economiche e l'interpretazione di questa norma è data in forma veramente assurda dall'articolo 10. Si afferma infatti che al compimento del 65° anno le 12.000 lire di pensione sociale escludono la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza. So che vi sono assicurazioni da parte del Ministero di diramare circolari per l'interpretazione dell'articolo 2 della legge n. 903, ma più valore di una interpretazione autentica fatta con l'articolo 10 di questo disegno di legge non potrà avere nessuna circolare del prefetto.

Se un sordomuto vive in famiglia con la pensione, è esclusa la corresponsione dell'assegno, mentre per i ciechi civili abbiamo consentito la partecipazione al beneficio purché l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare.

Dobbiamo quindi apportare una modifica, giacché lo stato di bisogno non è escluso quando si hanno 12.000 lire. Vogliamo affrontare o no il problema in modo organico? Questo è purtroppo un provvedimento settoriale. Si deve togliere quella che è un'arma discriminatoria molto grave al primo comma dell'articolo 2, eliminare l'articolo 10, perché non è umano mantenerlo.

JACAZZI. Il gruppo comunista è sostanzialmente d'accordo con i princìpi che sono alla base di questo provvedimento. Vorremmo però far presente che non più tardi del mese di dicembre, quando discutemmo del bilancio del Ministero dell'interno, presentammo degli ordini del giorno circa l'adeguamento dell'assegno per i sordomuti, circa la concessione delle pensioni, della tredicesima mensilità, circa una diversa sistemazione di questa assistenza; ordini del giorno che ci vennero regolarmente respinti dalla maggioranza e dal governo. Ci fa quindi piacere che la maggioranza e il governo recepiscano oggi la nostra posizione.

È evidente che siamo d'accordo su questo provvedimento solo in quanto è un provvedimento transitorio, poiché riteniamo che tutto l'argomento dell'assistenza pubblica dovrà essere di competenza delle regioni. Su una questione non possiamo invece essere d'accordo: quella che riguarda la concessione dell'assegno in relazione allo stato di bisogno. Riferendoci anche al parere espresso dalle Commissioni bilancio e lavoro e previdenza sociale, vogliamo che la concessione dell'assegno sia riferita alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare.

FOSCHI. Debbo ripetere in questa sede le riserve che già ebbi occasione di manifestare nei giorni scorsi a proposito del disegno di legge per i ciechi civili. In quella sede avevo già preannunziato che questo

provvedimento, che è intimamente collegato con la sostanza di quello relativo ai ciechi, presenta tutta una serie di limiti che non possono non essere sottolineati proprio nel momento in cui noi riaffermiamo l'esigenza di un superamento dei criteri assistenziali tradizionali per l'attuazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale. Le mie riserve sono più ampie di quelle espresse anche ora dai colleghi Jacazzi e Minasi, nel senso che pur riconoscendo a questi provvedimenti un certo carattere migliorativo per quanto attiene al trattamento e al sistema di erogazione, manteniamo questi provvedimenti nell'ambito di un sistema che non può essere in prospettiva quello a cui erano attribuite competenze specifiche in questa materia e procediamo in modo categoriale, molto spesso adottando addirittura criteri diversificati da categoria a categoria. Per di più neghiamo tutta una settorializzazione e tutta una serie di diversificazioni che non sono certamente accettabili né in termini culturali né in termini di scelte politiche. Prendo atto che per gli stessi motivi per i quali siamo pervenuti all'approvazione del disegno di legge sui ciechi, addiverremo anche all'approvazione di questo disegno di legge. Evito di entrare nei particolari perché le mie riserve non porterebbero ad emendamenti ma addirittura a una struttura completamente diversificata; mi limiterò pertanto a dare il voto favorevole al provvedimento, ribadendo ancora una volta l'impegno ripetutamente assunto, di procedere, entro quest'anno, alla discussione di un provvedimento organico su tutta la materia.

SEMERARO. Desidererei precisare a nome del gruppo della democrazia cristiana che non fummo contrari, come afferma il collega Jacazzi, agli ordini del giorno presentati dal suo gruppo. Dicemmo in quella occasione che era necessario procedere a una sistemazione dell'assistenza senza però eccedere in gradualità.

Abbiamo approvato i provvedimenti relativi ai ciechi e agli invalidi civili; andiamo oggi ad approvare un analogo provvedimento per un altro settore di minorati.

Siamo tutti convinti che in questo settore occorre una legislazione organica e la nostra unanime convinzione deve indurre l'esecutivo a recepire la nostra volontà politica e a regolare questo problema in maniera soddisfacente e consona alle aspettative del paese. Vorrei però precisare al collega Jacazzi che il nostro gruppo è convinto che certi problemi vanno risolti gradualmente.

ALFANO. Siamo perplessi sul voto da dare a questo disegno di legge e manifestiamo il nostro rammarico per la situazione di disagio in cui ci troviamo.

In linea di principio dovremmo votare contro questo provvedimento, data la misera entità dell'aumento dell'assegno di assistenza ai sordomuti; tuttavia la nostra coscienza ci spinge a votare a favore di esso.

Auspichiamo, per coloro cui è rivolto il disegno di legge in esame, un provvedimento più organico e globale. Vorrei, inoltre, presentare un emendamento, con la speranza che il rappresentante del Governo e il Relatore vogliano farlo proprio e con un appello al senso di responsabilità della Commissione.

BOLDRIN. Concordo con la relatrice, che ha sottolineato gli aspetti innovatori del disegno di legge, sia in ordine al trattamento economico sia in ordine all'accertamento del sordomutismo e al sistema di erogazione degli assegni. Non mi trovo consenziente sul fatto che la concessione dell'assegno debba essere subordinato allo stato di bisogno, tenendo conto che lo stato di bisogno viene accertato troppo spesso in termini discrezionali e approssimativi e aderisco alle proposte suggerite dalle Commissioni bilancio e lavoro che l'assegno venga erogato a chi non risulta iscritto nei ruoli della complementare, così come noi stessi abbiamo disposto per i ciechi civili.

TERRANA. Credo che le considerazioni che ha ripreso il collega Foschi e che si riferiscono sostanzialmente all'ordine del giorno che anche io ho sottoscritto quando abbiamo discusso delle pensioni ai ciechi civili, vadano sottolineate positivamente. Esse rappresentano prima di tutto un impegno per la nostra Commissione e per il Parlamento e poi per il Governo. Però ci troviamo di fronte a un disegno di legge che se non approvassimo si tradurrebbe in una ingiustizia vera e propria, tanto più che di recente abbiamo approvato un provvedimento analogo. Riconfermiamo perciò il nostro totale impegno per la trasformazione dell'attuale sistema assistenziale. Nella misura in cui crediamo che ciò debba essere fatto ci sentiamo giustificati, in un regime transitorio quale è questo, nell'esprimere un voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, che apporta alcuni miglioramenti non soltanto economici ma anche normativi, che vanno considerati positivamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Ringrazio i colleghi per il giudizio sostanzialmente positivo che hanno manifestato sul disegno di legge.

Faccio presente, però, che l'emendamento che si vorrebbe proporre al primo comma dell'articolo 2 comporterà il rinvio del disegno di legge al Senato. Proporrei quindi un ordine del giorno che contenesse la stessa richiesta, se questa può essere recepita in sede di regolamento.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio gli onorevoli colleghi per il giudizio sostanzialmente positivo sulle linee generali del disegno di legge. Si tratta di innovare e di provvedere a miglioramenti di natura economica che non potranno certo essere giudicati ottimi sotto ogni aspetto, ma che costituiscono pur sempre un altro segno della sensibilità dello Stato verso i cittadini meno privilegiati. È chiaro che, rispetto alle necessità della categoria, vi potrebbero essere soluzioni migliori, ma, nei limiti di una equilibrata visione della finanza pubblica, riteniamo che anche questo aumento costituisca una parte di un certo valore.

Quanto al problema dell'*iter* ulteriore del disegno di legge, posso sottolineare l'opposizione del Governo ad una eventuale modifica che comporterebbe un riesame da parte del Senato in un momento in cui questo è oberato di lavoro e siamo per di più alla vigilia di una interruzione dei lavori parlamentari.

Ho trovato e trovo fondate alcune argomentazioni che sono state esposte rispetto, ad esempio, alla necessità di armonizzare le disposizioni concernenti l'accertamento dello stato di bisogno con quelle introdotte per le categorie dei ciechi e dei mutilati ed invalidi civili. Il Governo è sensibile a queste osservazioni che sono state sollevate da tutti i gruppi politici; tuttavia, sommessamente e senza molta speranza di vedere accolto questo orientamento, il Governo pensa che lo stesso effetto si potrebbe ottenere attraverso un ordine del giorno impegnativo rispetto alle direttive che l'amministrazione dovrebbe dare all'organo periferico circa l'interpretazione dello stato di bisogno, il cui accertamento dovrebbe avvenire in armonia con le direttive sancite per le altre categorie.

Il Governo dice questo per dimostrare la sua sensibilità nei confronti delle osservazioni mosse dalla Commissione e lascia a questa la scelta della strada migliore da seguire, augurandosi che il disegno di legge sia approvato prima della interruzione dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione la situazione nella quale ci troviamo perché la Commissione stessa possa decidere. Siamo di fronte ad un disegno di legge trasmessoci il 12 maggio corrente dal Senato e noi abbiamo sollecitamente proceduto all'esame e stiamo per giungere all'approvazione. È ovvio che ogni modifica da noi introdotta comporta il rinvio all'altro ramo del Parlamento. Inoltre devo fare osservare che, mentre alcuni degli emendamenti annunciati potrebbero essere accolti sulla base del parere espresso dalle Commissioni V e XIII, per altri emendamenti, che invece comportano un riesame dal punto di vista finanziario, saremmo costretti, ancor prima di rinviare al Senato, a richiedere il parere della V Commissione.

Ciò detto, passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Assegno mensile di assistenza*).

A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Al primo comma l'onorevole Jacazzi propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole « anni 18 » *con le parole* « anni 15 ».

Su questo emendamento che comporta certamente un maggior onere dovremmo sentire il parere della Commissione bilancio. Ciò determinerà un rinvio dell'approvazione del provvedimento per cui pregherei il presentatore di ritirarlo.

JACAZZI. Accolgo questo suo invito e non insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Jacazzi ha presentato anche il seguente articolo aggiuntivo: « L'assegno, nella stessa misura di cui all'articolo 1, è concesso ai minori purché conviventi a carico delle rispettive famiglie ».

JACAZZI. Per la stessa ragione ritiriamo anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(*Norme per la concessione*).

La concessione dell'assegno è deliberata, previo accertamento delle condizioni economiche previste dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 388, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Ente stesso.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Ente stesso.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Avverso la deliberazione del Comitato provinciale l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una Commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Siamo di fronte a due proposte: una di emendamento e l'altra di ricorso ad un ordine del giorno impegnativo per il Governo. Chi parla è stato autore della soppressione di ogni riferimento a stati generici di bisogno e questo principio non è passato senza qualche difficoltà, ma è stato inserito nel testo stesso della legge alla quale ci siamo spesso riferiti, quella sui ciechi civili.

La V Commissione bilancio ha fatto presente nel suo parere la opportunità di coordinare le modalità di erogazione delle varie provvidenze assistenziali.

Ci troviamo di fronte a un bivio: come interpretare lo stato di bisogno? Si può modificare la legge nello stesso senso in cui si esprime la legge sui ciechi civili facendo cioè richiamo alla non iscrizione nei ruoli della complementare; si può, con un ordine del giorno impegnare il Governo a dare istruzione agli organi provinciali che debbono stabilire il diritto all'assegno, affinché questo stato di bisogno venga interpretato nel senso di non iscrizione nei ruoli della complementare.

Se scegliamo questa seconda strada abbiamo il vantaggio di approvare definitivamen-

te il disegno di legge, se scegliamo quella dell'emendamento c'è l'inconveniente di dover rinviare il provvedimento al Senato.

JACAZZI. Noi siamo contrari al ricorso all'ordine del giorno, sia perché vi è implicito il concetto di rinunziare ad altri emendamenti sia perché ci sembra strano che nel momento in cui approviamo una legge, presentiamo un ordine del giorno relativo all'interpretazione della legge stessa. Non siamo alla fine della legislatura e non vedo perché il provvedimento non possa ritornare al Senato.

MINASI. In sede di esame del provvedimento sui ciechi civili ho collaborato affinché si uscisse fuori da una situazione di *impasse*, ma questa volta, signor Presidente, non ne vedo proprio la possibilità.

Siamo tutti d'accordo che vada modificato il primo comma dell'articolo 2, il quale, ripeto, ha una chiara dizione particolarmente integrata con l'articolo 10; ma un ordine del giorno può modificare una norma di legge? Lo potrei capire se si trattasse di una norma che consentisse un vasto raggio di interpretazione, ma non in questo caso.

MATTARELLI. Vorrei pregare il gruppo comunista, che ha già dato dimostrazione di buona volontà ritirando i due precedenti emendamenti, di considerare le osservazioni che ha fatto il presidente quando è passato allo esame degli articoli. Mi pare che ci troviamo di fronte a un orientamento ormai recepito dalla nostra legislazione per quanto riguarda l'accertamento dello stato di bisogno e l'erogazione di questi assegni a determinate categorie.

Mi rendo anche conto che *l'optimum* sarebbe approvazione degli emendamenti perché ciò non darebbe assolutamente luogo a preoccupazioni circa l'interpretazione. Se fossimo sicuri che il Senato si potesse riconvocare entro questa stessa settimana, non discuterei assolutamente. Non possiamo ignorare che vi è tutta una categoria disgraziata che è in ansiosa attesa.

PRESIDENTE. Non vorrei che la questione si trasformasse in una polemica con il Presidente. La sola difficoltà che faccio presente riguarda l'*iter* parlamentare che, fatalmente, si rende più complicato.

MAULINI. Mi pare aberrante il fatto che nel momento in cui si vota una legge si cerchi di interpretarla o magari correggerla con un ordine del giorno!

Anch'io sono convinto dell'urgenza. Si tratta di una categoria che aspetta da tempo; però nessuno vieta ai senatori di riunirsi, la settimana prossima, per una sola giornata, onde porre rimedio ad una stortura del genere. Vorrei chiedere al collega Mattarelli di non insistere per l'ordine del giorno, anche per facilitare la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del disegno di legge non fa riferimento allo stato di bisogno, di cui si è molto parlato, ma richiama l'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 388, in particolare il primo comma del quale do lettura:

« L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo precedente è stabilito nella misura di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una incapacità lavorativa non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza ».

La norma va al di là dell'ipotesi che avevamo considerato.

DI GIANNANTONIO. Devo una spiegazione, soprattutto ai colleghi comunisti, perché avevamo concordato la presentazione di un emendamento e, successivamente, abbiamo avuto una inclinazione dell'ordine del giorno, ritenendo che non fosse aberrante.

La via migliore è quella dell'emendamento. Tuttavia dalla nostra discussione emerge che dovremo ritardare di alcune settimane l'entrata in vigore di questo disegno di legge.

SEMERARO. Se vogliamo rendere il pensiero del legislatore dobbiamo fare un'altra legge!

DI GIANNANTONIO. Sfiderei chiunque a rifiutare di considerare il criterio dell'applicazione dello stato di bisogno alla stregua di una legge di recentissima approvazione, alla stregua della spiegazione che ci ha dato il Presidente, richiamando la lettera dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 388.

Non si può eliminare l'articolo 10, come ha proposto il collega Minasi, se si rimane ancorati alla lettera dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 388. È una difficoltà che dobbiamo onestamente chiarire a noi stessi.

In un solo caso potremmo dire che ciò è assurdo: se il Governo avesse l'interesse a dare un'interpretazione dello stato di bisogno per i sordomuti completamente diversa da quella dello stato di bisogno per i ciechi civili.

Il problema più grave è se far passare oggi questo disegno di legge oppure no. La categoria interessata ci chiede che passi oggi. Ecco perché ritengo possibile l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vi è un solo modo per dirimere la questione: seguire il regolamento e porre in votazione l'emendamento.

MAULINI. È proponibile un ordine del giorno del genere?

PRESIDENTE Faccio notare che l'ordine del giorno è perfettamente ammissibile in questo caso perché impegna il Governo a dare certe istruzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficienza.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Potremmo porre prima in votazione l'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Non è possibile. Siamo in sede di discussione degli articoli.

SEMERARO. Poiché la preoccupazione dei colleghi della mia parte è che si giunga subito all'approvazione, anche perché vi è un interesse finanziario da parte della categoria, credo che se all'articolo 7 (che prevede una specifica decorrenza per coloro che devono presentare la domanda) poniamo come data di decorrenza il 1° giugno 1970, la categoria potrebbe accontentarsi.

TERRANA. Sono convinto che la categoria meriti da noi una risposta immediata ed in tal senso ero orientato. Per quanto il ricorso all'ordine del giorno non mi sembrasse lo strumento più idoneo, ero tuttavia incline ad accettare una soluzione di questo tipo. Le mie perplessità sono di molto aumentate quando ho cercato se nella legge del 1968, n. 388, il riferimento fosse solo allo stato di bisogno. L'ordine del giorno potrebbe richiamare leggi analoghe per l'interpretazione, ma qui si dice qualcosa di più che rende quasi pleonastico l'articolo 10. L'articolo 2 del disegno di legge dice infatti che la concessione dell'assegno è deliberata previo accertamento delle condizioni economiche previste dall'articolo 2 della legge 1968 n. 388; ora le condizioni economiche previste da quell'articolo sono: che il sordomuto versi in stato di bisogno e che non fruisca di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza. Vi è una specificazione molto precisa. Un ordine del giorno può dare una interpretazione, ma non può modificare una norma precisa e specifica.

MATTARELLI. A questo punto mi sembra che il problema sia stato discusso abbastanza e, tutto sommato, anche l'ordine del giorno potrebbe corrispondere allo scopo impegnando il Governo. Comunque, poiché si minaccia la rimessione all'Assemblea, credo che non dobbiamo continuare a palleggiarci la responsabilità. Ritenevamo che questa fosse la strada migliore, ma, se vi sono perplessità, non insistiamo per l'ordine del giorno e voteremo l'emendamento.

PRESIDENTE. La perplessità nasce dal fatto che l'ordine del giorno potrebbe impegnare il Governo a interpretare in un certo senso lo stato di bisogno, ma non può eliminare le parole « non fruiscano di pensione, assegno o altra rendita di qualsiasi natura ».

Do ora lettura dell'emendamento Miotti Carli Amalia, Di Giannantonio, Jacazzi, Minasi, Maulini, Boldrin e Felici:

« *Sostituire, al primo comma, le parole:* « previo accertamento delle condizioni economiche previste dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 388 » *con le parole:* « sempreché l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato.

ART. 2.

(*Norme per la concessione*).

La concessione dell'assegno è deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Ente stesso.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del de-

creto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Ente stesso.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Avverso la deliberazione del Comitato provinciale l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una Commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Accertamenti sanitari — Commissione sanitaria provinciale — Presentazione delle domande di concessione*)

L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla Commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e così composta:

— dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

— da un medico designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

I sordomuti, per ottenere l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla Commissione prevista nel primo comma.

L'onorevole Jacazzi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

JACAZZI. Noi proponiamo la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo perché riteniamo che sia inutile e atto a creare confusioni. All'articolo 7 è chiaramente stabilito: « L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ». Qui si potrebbe aggiungere: « alla commissione sanitaria ».

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei comprendere interamente la portata effettiva della sua proposta, che mi pare di poter apprezzare nel suo significato. Non riesco però a capire la differenza fra il sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3 e aggiungere al primo comma dell'articolo 7 le parole: « alla commissione sanitaria ».

JACAZZI. L'articolo 3 dice che è istituita una commissione provinciale sanitaria la quale ha un compito in base al primo comma: accertare il sordomutismo. E ciò ad ogni effetto e non solo quello per ottenere l'assegno come potrebbe sembrare mantenendo l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Poiché in Aula è in corso una votazione a scrutinio segreto sospendo per 20 minuti la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,20, riprende alle 12,40.

TERRANA. Mi pare che il collega Jacazzi si preoccupi del fatto che le commissioni, previste da questo articolo, possano essere esautorate di una parte della loro competenza. Però a leggere questo comma non si evince una simile constatazione. Non è escluso che altri sordomuti possano rivolgersi alla commissione per chiedere il riconoscimento. L'unica formalità da espletare è quella di scrivere la domanda; il resto avviene automaticamente. Ciò forse risulterebbe più chiaro se lo stesso comma fosse all'articolo 7 anziché all'articolo 3.

AMADEO. Mi pare che la preoccupazione del collega Jacazzi sia che il riconoscimento della minorazione venga demandato all'ente di protezione. Io ritengo che sia necessario un comma nel quale si precisi a chi devono essere indirizzate le domande. Altrimenti si dovrebbero prevedere due domande: quella per il riconoscimento della minorazione e quella per ottenere l'assegno. Mi permetterei di suggerire l'emendamento in questo senso:

« I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla Commissione prevista nel primo comma ».

JACAZZI. Dato che nell'articolo 4 si prevede che le decisioni della Commissione sanitaria regionale devono essere notificate all'interessato per via amministrativa entro 10 giorni, forse all'articolo 3 si può stabilire un termine per la notifica delle decisioni della Commissione provinciale all'interessato.

Chiediamo che la notifica della decisione all'interessato avvenga entro 10 giorni.

TERRANA. Secondo me, l'articolo 4 non stabilisce il termine di 10 giorni per la notifica all'interessato. Vi è detto che la decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni: i termini sono previsti dal disegno di legge, secondo me, per il rapporto tra Commissione sanitaria regionale e Commissione sanitaria provinciale; ed all'articolo 6, per il rapporto tra la Commissione sanitaria provinciale e l'Ente.

Non vorrei che inalberassimo difficoltà invece che realizzare una completa simmetria.

Dico questo per non sovraccaricare la legge di emendamenti che ne potrebbero intralciare l'*iter*.

D'altra parte si tratta di una questione non sostanziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo propone il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 3 con il seguente: « I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla Commissione prevista nel primo comma ».

Avendo il deputato Jacazzi ritirato il suo emendamento soppressivo pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Amadeo.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

(*Accertamenti sanitari — Commissione sanitaria provinciale — Presentazione delle domande di concessione*)

L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla Commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e così composta:

— dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

— da un medico designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuri-

dici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla Commissione prevista nel primo comma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Ricorsi — Commissione sanitaria regionale*)

Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro della sanità e così composta:

— dal medico provinciale che la presiede;

— da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

— dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;

— da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Tutela giurisdizionale*)

Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

L'azione giudiziaria ordinaria va proposta dinanzi al tribunale del comune capoluogo della regione.

Per quanto riguarda il secondo comma l'onorevole Alfano ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'azione giudiziaria ordinaria va proposta dinanzi al tribunale del comune capoluogo o non della provincia ».

ALFANO. Perché, in questo comma, si stabilisce che la parte danneggiata debba recarsi fino al capoluogo della regione, e non in quello della provincia?

LATTANZI. Che cosa significa la dizione: « davanti ai competenti organi ordinari ed amministrativi »? Nel secondo comma, si parla solo di azione giudiziaria ordinaria.

MINASI. Questo secondo comma potrebbe essere soppresso.

LATTANZI. Proponiamo la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda, quindi, il secondo comma dell'articolo 5, sono stati presentati un emendamento sostitutivo ed un emendamento soppressivo.

Pongo in votazione per primo l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

La votazione dell'emendamento Alfano resta pertanto preclusa.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del primo comma.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(*Adempimenti del segretario della Commissione sanitaria provinciale*)

Il segretario della Commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo.

Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Decorrenza dell'assegno*)

L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Modalità di erogazione dell'assegno*)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Scadenza delle rate*)

L'assegno è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(*Sordomuti ultrasessantacinquenni*)

Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

L'onorevole Minasi propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario alla soppressione perché coinvolge un problema di copertura che comporterebbe la remissione alla V Commissione.

MINASI. Abbiamo approvato l'articolo 2 ed ora si toglie l'assegno a chi percepisce la pensione sociale !

SALVI. Il penultimo comma dell'articolo 1 dice che chi percepisce altre somme a qualsiasi titolo deve defalcarle.

MINASI. Ho capito come si fanno le leggi ed ho capito la vostra evangelica volontà di aiutare i poveri sordomuti !

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge non è solo frutto della volontà governativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfano propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« Con effetto dal 1° maggio 1969 i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età, sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta all'assegno che percepiscono di sordità ».

Pongo in votazione l'emendamento Minasi soppressivo dell'articolo 10.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Alfano.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Disposizioni transitorie*)

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.

L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i sordomuti di età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età inferiore ai 65 anni.

Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la prefettura continuerà l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.

La prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Norme per la revisione*)

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 2, può disporre accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui allo stesso articolo 2.

L'onorevole Jacazzi propone:

Sostituire, all'ultimo comma, le parole: « di cui allo stesso articolo 2 », *con le parole*: « di cui agli articoli 2, 4 e 5 ».

JACAZZI. Il Comitato può disporre l'accertamento sia dello stato di bisogno, sia della minorazione fisica. Vi potrebbe essere un recupero o si potrebbe pensare che vi sia stata una decisione non pertinente. Per questo chiedo che il ricorso sia ammesso nei termini e con le modalità anche degli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Jacazzi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli 13 e 14. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(*Finanziamento*)

Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per far fronte all'onere dipendente dalla attuazione della presente legge è stanziata, a

decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Abrogazione*)

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Evangelisti: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Evangelisti: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma ».

Ricordo che nella seduta del 14 maggio 1970, dopo la relazione dell'onorevole Simonacci, dichiarata aperta la discussione generale, l'onorevole Flamigni chiese un breve rinvio della discussione.

FLAMIGNI. Quando abbiamo stabilito di comune accordo, nel comitato ristretto, i criteri per giungere alla costituzione di comuni avevamo posto alcune condizioni, fra le quali quella di un accordo unitario fra le varie forze politiche.

Purtroppo questo accordo non c'è nel caso della costituzione del comune di Ciampino, e manca anche la deliberazione (altro requisito richiesto) del consiglio comunale di Marino e del consiglio provinciale. Può darsi che la nostra parte politica non sia sufficientemente informata, però è un dato di fatto che i consiglieri di parte comunista del consiglio comunale di Marino, anche quelli eletti a Ciampino, come i gruppi comunisti che dovrebbero rientrare nell'ambito del territorio del costituendo comune, sono contrari.

MATTARELLI. Poiché sono stato il presidente del comitato ristretto vorrei rispondere davanti alla Commissione che non si pensi che siamo stati incoerenti. In sede di comitato ristretto avevamo stabilito dei requisiti cui dovevano rispondere le proposte di legge di questo genere, requisiti che erano stati fissati addirittura nella passata legislatura. Quando esaminammo il caso di Ciampino riscontrammo mancanti alcuni di questi elementi e aspettammo fino a quando io ritenni di averli tutti. In quella occasione io convocai il comitato ristretto ed ebbi l'assenso di tutti i gruppi. Non contesto a nessun gruppo il diritto di modificare il proprio atteggiamento però devo precisare di fronte alla Commissione che il comitato ristretto ha lavorato con serietà.

FLAMIGNI. Siamo alla vigilia delle elezioni regionali: secondo noi, in questo momento, la costituzione di un comune autonomo è assolutamente inopportuna. Per questo motivo noi ci opponiamo ed annuncio anche a nome degli altri colleghi del gruppo, la presentazione alla Presidenza della Camera della richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento, a norma dell'articolo 40 del Regolamento.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Flamigni e sospendo la discussione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 4 novembre 1965, nu-

mero 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ».

I colleghi certamente ricordano che l'onorevole Simonacci ha già svolto la relazione in una precedente seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei spendere qualche parola sulla crisi del cinema. Ho letto un comunicato della commissione culturale del partito socialista italiano e ho saputo altresì che esiste in sede di ministero delle partecipazioni statali una commissione di esperti che ha lo scopo di arrivare a una riforma strutturale. Abbiamo un dato emblematico della crisi della cinematografia rappresentato dalla contrazione del 40 per cento della produzione. A questo fa eco anche la stessa relazione al disegno di legge, laddove dice: « la legge n. 1213... ha rivelato notevoli lacune sul piano generale ed alcuni inconvenienti di carattere prevalentemente tecnico che si sono riflessi in modo negativo sulla tempestività dell'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi a causa della complessità delle procedure ». Si dice anche: « In attesa che giunga il momento di assolvere a questo compito, si è ritenuto necessario predisporre un provvedimento che possa, intanto, ovviare ad alcuni dei principali inconvenienti e che quindi ... possa in pratica tradurre in atto, con la necessaria tempestività e con la dovuta efficacia, la normativa attualmente in vigore allo scopo di assicurare al cinema nazionale quel sostegno che è indispensabile per mantenere il ritmo della sua attività ». Vorrei fare una osservazione: che cosa si vuole esprimere con la frase: « in attesa che giunga il momento di assolvere a questo compito » ? Sembrerebbe che siamo nelle mani del fato. Inoltre non riesco a spiegarmi perché si precisa che questa leggina non porta innovazioni di sorta.

L'urgenza non si evince soltanto dalla situazione di crisi in cui versa oggi il cinema italiano ma anche (come è detto nella relazione) dal fatto che il provvedimento non solo deve tenere il passo con la dinamica sociale e culturale del Paese, ma deve in un certo senso precederla se vuole assolvere ai suoi compiti educativi e formativi.

I colleghi sanno che tra qualche mese saremo alla vigilia di una rivoluzione nel campo delle comunicazioni televisive. A Natale saremo invasi dalle « videocassette ». La famiglia già in crisi lo sarà ancora di più. Sarà una rivoluzione di incalcolabile portata e di carattere irreversibile, che imporrà a tutti noi una presa di coscienza seria e responsabile.

È chiaro che alle altre cause di crisi del cinema si aggiungerà anche questa.

Non siamo d'accordo con questo disegno di legge perché urge che si arrivi a provvedimenti organici e, in questa sede, potremmo solo introdurre alcuni mutamenti, attraverso l'istituto formale dell'emendamento, in modo che il provvedimento diventi una specie di legge ponte nei confronti di quella che sarà poi la legge organica del cinema; quella attuale non è che una " leggina " di razionalizzazione, ma fino a un certo punto, perché all'articolo 16 si legge che le somme residue del fondo di cui all'articolo 27 sono distribuite per il 50 per cento alle imprese nazionali e per il 50 per cento all'industria pubblica cinematografica; questa non è certo razionalizzazione !

I colleghi sanno qual'è la situazione deficitaria delle società cinematografiche. Sono giunti alla Commissione alcuni appelli che stanno a testimoniare la preoccupazione delle masse che lavorano nel settore cinematografico, alle quali però – diciamolo chiaramente – non andranno le somme stabilite a vantaggio dei produttori privati.

Ho qui un comunicato dell'associazione attori italiani, nel quale è scritto che gli attori cinematografici italiani, unitamente agli attori aderenti alla SAI, « ravvisano in questo provvedimento tutti gli estremi e le caratteristiche tradizionali di quelle operazioni ingannevoli, che servono a eludere ancora una volta soluzioni strutturali e legislative di fondo ».

In un altro documento dei lavoratori dell'istituto Luce, della Tecnicolor e della Tecnostampa, si legge: « mentre imperversa in tutto il settore del cinema la solita crisi si vorrebbe far passare per toccasana l'ennesima beffa per il lavoratore. Di qui una legge per assegnare un miliardo all'iniziativa privata perché questa lo trasformi in lavoro. Ciò è credibile solo per chi non conosce il cinema e i privati che in esso pascolano ».

Per questo siamo contrari al provvedimento, che possiamo discutere solo se si prendono in considerazione i nostri emendamenti, di cui annunciamo la presentazione e che riguardano alcuni punti che dovrebbero consentire il passaggio ad una riforma più ampia.

Se coloro che non sono d'accordo con questa nostra posizione vogliono esaminare più dettagliatamente gli emendamenti che presentiamo possiamo aggiornare i nostri lavori. Se questo discorso non venisse accolto dovremmo

ricorrere ai mezzi che il regolamento ci mette a disposizione, per evitare che questa legge passi.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione possa essere posta in questi termini: l'onorevole Malfatti ha annunciato una serie di emendamenti, di portata sostanziale, che ricevo in questo momento, e che sono tali da costituire essi stessi un progetto di legge.

In sostanza egli prospetta, senza farne formale richiesta, l'opportunità di un breve rinvio della discussione, affinché, il Governo e la Commissione nel suo complesso possano esprimere meditatamente la loro opinione sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SIMONACCI, *Relatore*. Il collega Malfatti ha svolto una disquisizione sulla crisi del cinema, cosa che io avevo già fatto precedentemente.

Avevo puntualizzato il carattere di questa leggina, che poteva accogliere emendamenti, purché non fossero tali da snaturare un provvedimento che rimane, nella sostanza, un provvedimento tecnico.

In ogni modo, mi sembra una strana coincidenza il fatto che il collega Malfatti abbia citato anche la SAI.

Ho ultimamente ricevuto una delegazione, capeggiata da Nanni Loy, e mi è stata chiesta l'approvazione del provvedimento così come è, salvo un emendamento che non abbiamo alcuna difficiltà ad accettare, relativo ad una più equa ripartizione a favore degli autori. Posso citare nomi e fatti.

Non riteniamo quindi di poter restare, di fronte a tutta questa serie di emendamenti, sotto questa specie di Forche caudine. Sono emendamenti che ci porterebbero a discutere a lungo, quando sappiamo che la Camera è sul punto di sospendere i lavori per le elezioni regionali; d'altra parte, siamo molto più favorevoli alla nomina di un Comitato perché esamini una legge organica del cinema ed impegni di conseguenza il Governo.

EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Parliamo chiaro: il punto di frizione è rappresentato dall'articolo 16, tutto il resto non è essenziale.

Riconosco le valide ragioni dell'emendamento sostanziale ad esso apportato. Però, se si comincia con il discutere questo emendamento, dichiaro che non potrò chiudere la saracinesca sulle decine di emendamenti che le categorie interessate potranno presentare. Ho posto questa saracinesca per agevolare al massimo il cammino della legge.

Nell'attuale tensione fra cinematografia privata e di Stato, i privati hanno la sensazione che l'indirizzo prevalente sia quello di favorire la produzione dello Stato rispetto a quella privata.

Non possiamo permetterci di perdere molto tempo, dato lo stato di crisi che caratterizza non soltanto la cinematografia italiana, ma anche quella mondiale, messa in crisi da uno sviluppo tecnologico impressionante.

Il Governo, e con molta decisione, intende discutere la legge così com'è, senza approvare alcuno degli emendamenti, per evitare di aprire le cateratte.

Siete in possesso di un'arma democratica: la rimessione del provvedimento in Assemblea, alla quale non ci possiamo opporre.

Ma oggi dobbiamo iniziare lo studio del progetto così com'è, perché la nuova impostazione dell'articolo 16 ne sovvertirebbe completamente lo spirito.

Nel caso di rimessione in Assemblea, saremmo noi stessi a proporre, in luogo di questa leggina, un provvedimento più organico e rispondente alle attuali esigenze.

MALFATTI FRANCESCO. Il Governo parla di lacune della legge, su un piano generale...

SIMONACCI, *Relatore*. Ho già detto della delegazione presieduta da Loy, che mi ha chiesto di sollecitare l'approvazione del provvedimento, con la proposta di una sola modifica di carattere funzionale. Per cui, almeno per gli emendamenti che non modificano lo spirito della proposta in oggetto (e ne ho alcuni, a mia volta, da presentare), proporrei di procedere nell'esame.

MALFATTI FRANCESCO. Avanzo formale proposta di un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Malfatti Francesco.

(*È respinta*).

Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a fa-

vore della cinematografia, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo articolo:

ART. 2.

(*Nomine delle Commissioni*).

Qualora le organizzazioni di categoria non provvedano entro 30 giorni dalla richiesta a designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni ed ai Comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede d'ufficio alle designazioni, entro i successivi 30 giorni.

Qualora l'Accademia nazionale dei Lincei non faccia pervenire entro 30 giorni dalla richiesta le designazioni di cui all'articolo 48, primo comma, lettera *b*), il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede d'ufficio alle nomine di personalità anche estranee all'Accademia stessa.

Gli onorevoli Malfatti Francesco, Flamigni, Arzilli, Maulini, Jacazzi, Lodi Adriana, Terraroli, Lavagnoli, Pagliarani e Luberti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

« I Comitati e le Commissioni, di cui agli articoli 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono composte da uomini di cinema e personalità della cultura, designati dalle Confederazioni generali dei sindacati dei lavoratori, maggiormente rappresentative su scala nazionale, in luogo delle rappresentanze cinematografiche attuali.

Le stesse Confederazioni designano anche i rispettivi membri supplenti ».

Devo rilevare che l'emendamento non specifica il numero dei componenti dicendo che le rappresentanze devono essere composte da « uomini del cinema e personalità della cultura ».

MALFATTI FRANCESCO. Si dice « in luogo delle rappresentanze attuali » e quindi si intende nello stesso numero.

PRESIDENTE. La legge contempla rappresentanze specifiche.

MALFATTI FRANCESCO. L'articolo 2 fa riferimento alle rappresentanze di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge n. 1213 e quindi, se non è sufficientemente chiaro l'emendamento, dovrei presentare ben sette specifici emendamenti. Chiedo pertanto che si accantoni per ora l'emendamento.

PRESIDENTE. Io ho fatto soltanto osservare che l'emendamento è generico.

MALFATTI FRANCESCO. Noi ritenevamo che, pur nella sua genericità, l'emendamento potesse essere sufficientemente chiaro dal punto di vista legislativo. Comunque, o mi si dà il tempo di ripresentare i singoli emendamenti o si vota quello presentato nel testo attuale perché non intendo ritirarlo.

SIMONACCI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Malfatti.

EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Malfatti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Supplenti*).

La Commissione centrale per la cinematografia elegge allo stesso titolo e con le stesse modalità un membro supplente per ciascuno dei membri effettivi della sottocommissione di cui all'articolo 3, penultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

È nominato un membro supplente, con le stesse modalità, per ciascuno dei membri effettivi del Comitato di cui all'articolo 27 indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) e delle Commissioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52.

I supplenti delle Commissioni di cui agli articoli 48 e 49 subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altra causa permanente di impedimento del titolare sino al termine del mandato a questi conferito.

L'onorevole Malfatti ha proposto di sopprimere l'articolo 3.

MALFATTI FRANCESCO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(*Durata del mandato dei componenti delle Commissioni*).

Negli articoli 46, ultimo comma, 47, ultimo comma, 48, terzo comma, 49, terzo comma, alle parole « per l'ammissione alle provvidenze » e nell'articolo 50, ultima parte dell'ultimo comma, alle parole « per l'ammissione alle provvidenze di legge » sono sostituite le altre « alla revisione cinematografica ».

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Segretari*).

Gli articoli 27, decimo comma, 46, quarto comma, 47, quarto comma, 48, quarto comma, 49, quarto comma, 50, secondo comma, 51 ultimo comma, 52, ultimo comma, sono sostituiti dal seguente:

« Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente ».

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Incompatibilità*).

Gli articoli 48, quinto comma, e 49, ultimo comma, sono sostituiti dal seguente:

« Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film da sottoporre al parere della Commissione stessa. I componenti nominati hanno l'obbligo di fare apposita dichiarazione scritta ».

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Termini*).

Le domande di cui agli articoli 4, settimo comma, e 16, secondo comma, debbono essere prodotte entro dieci giorni dalla data di presentazione del film alla revisione cinematografica.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Deroghe*).

Nell'articolo 4, il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Le deroghe a quanto disposto dal comma precedente possono essere concesse solo previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3, a condizione che si tratti di film di impegno artistico, per i quali sia riconosciuta l'esigenza della ripresa dal vero di tutte le scene o di parte di esse, ai fini di una ambientazione autentica del soggetto ».

Nel secondo comma dell'articolo 21 alle parole « di cui all'articolo 48 » sono sostituite le altre « prevista dall'articolo 46 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

(*Liquidazione provvisoria degli abbuoni*).

La Società italiana degli autori ed editori può corrispondere, in via provvisoria, per i film a lungometraggio non ancora ammessi alla programmazione obbligatoria, gli abbuoni previsti dagli articoli 6 e 18 sulla base di attestazioni del Ministero del turismo e dello spettacolo, dalle quali risulti che è stata presentata domanda di riconoscimento della nazionalità italiana o che i film sono stati dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della CEE.

La corresponsione in via provvisoria, degli abbuoni, è subordinata alla presentazione alla Società italiana degli autori ed editori, di garanzie ritenute idonee dalla Amministrazione finanziaria, per la restituzione degli abbuoni relativi a film che fossero successivamente esclusi dalla programmazione obbligatoria.

Propongo di sostituire al secondo comma la parola: « presentazione », con la parola: « prestazione ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Attestati di qualità ai lungometraggi*).

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi nazionali o di tre lungometraggi, di cui all'articolo 18.

La domanda per l'ammissione all'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro dieci giorni dalla data di presentazione del film alla revisione cinematografica.

La Commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere, previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora una o più dei film indicati dalla Commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film che la Commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario ».

Propongo di sostituire al secondo comma la congiunzione « o » con « e ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 così emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Premi di qualità ai lungometraggi*).

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ammontare dei premi di qualità non assegnati in ciascun esercizio finanziario va in aumento del fondo particolare di cui all'articolo 28.

All'uopo le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

L'onorevole Simonacci ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È respinto*).

L'articolo 11 s'intende soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Premi di qualità ai cortometraggi*).

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito dai seguenti:

« I film di cortometraggio presentati in ciascun trimestre alla revisione cinematografica concorrono alla assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi indicati dalla Commissione che non ottengano il riconoscimento di nazionalità italiana di cui agli articoli 10 e 19 della legge sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani ed iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno ».

Nel sesto comma dell'articolo 11, alle parole « dell'Istituto Luce » sono sostituite le seguenti: « di una delle società in esso inquadrate ».

Nel quarto comma dell'articolo 12 alle parole « all'Istituto Luce » sono sostituite le seguenti: « ad una delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema ».

Nel quinto comma dell'articolo 12 alle parole « indicati nel » sono sostituite le seguenti: « realizzati ai sensi del ».

L'onorevole Barzini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il penultimo capoverso con il seguente:

« Nel quarto comma dell'articolo 12 le parole: " all'Istituto Luce ", sono sostituite con le seguenti: " a parità di condizioni ad una delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema " ».

SEMERARO. Poiché l'onorevole Barzini si è assentato, faccio mio l'emendamento. Vorrei richiamare alla attenzione degli onorevoli colleghi, e soprattutto del sottosegretario, che qui non si tratta di danneggiare l'Istituto Luce o le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione, ma di danneggiare la sorgente, come abbiamo notato nei passati lustri per la formazione delle maestranze qualificate. Oggi se un comune, una provincia, un ente del turismo o un ente di Stato vuole realizzare un documentario di trecento metri circa, dovrà rifarsi all'Istituto Luce checché se ne dica. Grazie alla passata legge l'Istituto, che era in situazione fallimentare, lavora oggi benissimo anche per la stampa.

Però, se creiamo un monopolio dell'Istituto Luce in questo campo, mettiamo la pubblica amministrazione in condizione di dover spendere circa nove milioni di lire per un documentario o un cortometraggio, quando è noto che con tre milioni si possono realizzare ugualmente opere del genere. Se non sarà accolto questo emendamento, quindi, verranno ad essere lesi gli interessi di tutti quegli organi (tra i quali i comuni interessati allo sviluppo del turismo e gli enti provinciali per il turismo) che saranno costretti a rivolgersi esclusivamente all'Istituto Luce. Voglio chiarire che la nostra non è una posizione pregiudizialmente ostile nei confronti di questo ente: riconosciamo, anzi, che attualmente esso funziona in modo soddisfacente, dando lavoro ad un buon numero di operai e di tecnici. La verità è che siamo contrari per principio ad ogni tipo di monopolio, e segnatamente a questo che si vorrebbe istituire, a causa delle negative conseguenze che ne deriverebbero.

Al collega Francesco Malfatti, poi, che lamentava la flessione in atto nell'industria cinematografica, con le conseguenti prospettive di disoccupazione, ricordo che esistono disaccordi anche in campo comunista, circa i rimedi da suggerire. Non si tratta, ora, di porsi a difesa di un ente, come l'Istituto Luce, del quale nessuno contesta la solidità; ma si deve convenire che non è opportuno affidare ad esso, obbligatoriamente, la realizzazione dei cortometraggi per conto degli enti pubblici, anche nel caso che questi ultimi abbiano la possibilità di rivolgersi altrove, risparmiando notevoli somme di denaro.

PRESIDENTE. Da parte del relatore, onorevole Simonacci, è stato presentato il seguente emendamento all'articolo 12:

Sostituire il penultimo capoverso con il seguente:

« Nel quarto comma dell'articolo 12 le parole: " Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati ", sono sostituite dalle parole: " Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici debbono affidare all'Istituto Luce, a parità di condizioni, la produzione e la distribuzione in Italia dei film da essi finanziati " ».

Pongo in votazione per primo l'emendamento presentato dal relatore, che è il più lontano dal testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

La votazione dell'emendamento Barzini, che l'onorevole Semeraro ha fatto suo, rimane pertanto preclusa.

Pongo in votazione l'articolo 12, nel suo complesso, quale risulta dopo le modifiche apportate con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Coproduzioni*).

Il terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dai seguenti con decorrenza dal 1° gennaio 1965:

« Il coproduttore minoritario dovrà adempiere in Italia alle proprie obbligazioni a saldo prima che il film sia programmato nel

suo Stato di appartenenza. Il riconoscimento della coproduzione, se non è stata osservata la disposizione precedente, è revocato, salva la dichiarazione di nazionalità qualora sussistano i requisiti previsti dagli articoli 4 e 10. Nulla è innovato per quanto disposto in materia valutaria dalle vigenti disposizioni ».

Alla fine del quarto comma dell'articolo 19 sono aggiunte le seguenti parole: « può tuttavia, essere girata all'estero una parte non prevalente del film ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Adempimenti per la tutela della nazionalità e per la concessione delle provvidenze*).

Nell'articolo 22, primo comma, alle parole « all'atto della denuncia di inizio della lavorazione del film, di cui all'articolo seguente », sono sostituite le seguenti: « entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione del film alla revisione cinematografica ».

Le lettere *d*) ed *e*) dello stesso comma ed il terzo comma dell'articolo 22 sono soppressi.

Nell'articolo 23, primo comma, le parole « nel contempo » sono soppresse.

Nell'articolo 24, lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: « tale disposizione si applica a tutti i film, anche se presentati alla revisione cinematografica anteriormente al 1° gennaio 1965 ».

L'onorevole Simonacci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Il capoverso della lettera *b*) dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« In caso di violazione delle norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempreché non sia stato accertato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, che le inosservanze abbiano arrecato pregiudizio all'avviamento al lavoro ed alla assistenza dei singoli lavoratori. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i film, anche se presentati alla revisione cinematografica anteriormente al 1° gennaio 1965, salve rimanendo le sanzioni penali ».

EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14, quale risulta dopo le modifiche apportate a seguito dell'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(*Fondo speciale*).

Nel secondo comma dell'articolo 27 fra le parole « o per la costruzione di sale cinematografiche » e « situate » sono inserite le seguenti: « in sostituzione di quelle sopra indicate ovvero ».

Nel settimo comma dell'articolo 27 le parole « l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi » sono soppresse.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(*Finanziamenti e contributi supplementari*).

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente articolo 27-*bis:*

« Una quota non inferiore all'85 per cento delle somme del fondo di cui all'articolo 27, primo comma, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, è versata in apposito fondo di rotazione da costituirsi presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e può essere destinata, unitamente agli interessi maturati, a operazioni di finanziamento della durata non superiore a due anni a favore, per il 50 per cento, di imprese nazionali e, per il 50 per cento, di società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema che abbiano svolto o svolgano attività di produzione o di distribuzione di film aventi i requisiti previsti dagli articoli 4 e 10 ispirati a finalità artistiche e culturali.

Sulle somme così destinate sono dovuti gli interessi nella misura da stabilirsi all'inizio di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In mancanza di tale determinazione si applica il tasso stabilito per l'esercizio precedente.

Una quota non superiore al 15 per cento delle stesse somme non utilizzate può essere destinata alla concessione di contributi in conto capitale a esercenti o proprietari di sale destinate a cinema d'essai, e agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 27, secondo comma, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsto dall'articolo 27, primo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata, dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

I finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi su parere del Comitato di cui al precedente articolo 27.

Sono considerati cinematograficamente depressi i comuni nei quali sia stata accertata nell'ultimo biennio dalla Società italiana autori ed editori una diminuzione delle frequenze complessive superiore a quella media accertata nell'intero territorio nazionale ».

L'onorevole Simonacci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo capoverso, le parole: « abbiano svolto o svolgano » *con le parole*: « abbiano svolto e svolgano ».

L'onorevole Francesco Malfatti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo capoverso, le parole: « imprese nazionali » *con le parole*: dei film di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ».

SIMONACCI, *Relatore*. Il mio emendamento vuole significare che lo sblocco dei due miliardi e mezzo depositati presso la Banca nazionale del lavoro e la loro utilizzazione in base alla ripartizione indicata (cinquanta per cento alle imprese nazionali, cinquanta per cento alle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema) devono in ogni caso essere collegati alla creazione di nuove fonti di lavoro. Non deve accadere, invece, che questo denaro serva per sanare situazioni pregresse.

Questo è il significato del mio emendamento e desidero che rimanga agli atti questa mia dichiarazione.

MALFATTI FRANCESCO. La dichiarazione dell'onorevole Simonacci lascerebbe supporre che l'emendamento da lui proposto (e che si risolve nel cambiamento della particella « o » con « e ») sia sufficiente a garantire che il denaro, che viene concesso a titolo di finanziamento, non serva a sanare (ma più che « sanare » è il caso di dire « tamponare ») le più urgenti situazioni passive pregresse.

Ora, a parte il fatto che ai fini di una elaborazione meditata delle norme che stiamo discutendo, sarebbe necessario rinviare l'esame del disegno di legge, bisogna chiarire in qual modo si pensa di garantire, attraverso un controllo adeguato, che il denaro dei finanziamenti non serva a quegli scopi che abbiamo detto. L'onorevole Simonacci pensa che sia sufficiente, al riguardo, che resti a verbale la sua dichiarazione: ma questo è risibile ! O introduciamo una prescrizione di carattere legislativo, che vieti alle imprese di destinare una sola lira di questo denaro per sanare le situazioni pregresse, oppure possiamo stare certi che, una volta concessi i finanziamenti, le imprese ne faranno quello che vorranno. Questa è la realtà; e non garantisce nessuno, neanche il comitato del credito, perché tutti sanno che esso deve soltanto esaminare la legittimità o meno delle concessioni. Si vogliono dare centinaia di milioni di lire alle industrie private: questo fatto ci trova nettamente contrari e ci spinge ad insistere sul nostro emendamento. Suggerirei inoltre di votare prima il nostro emendamento perché è quello che più si allontana dal testo.

LATTANZI. Vorrei esprimere il mio parere favorevole all'emendamento Malfatti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Malfatti.

(*È respinto*).

MALFATTI FRANCESCO. Annuncio, anche a nome degli altri colleghi del gruppo, la presentazione, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, di richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Malfatti e sospendo la discussione.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile (335); e delle proposte di legge Covelli e Cuttitta: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303); Maulini ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420); Maulini ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454); Cavallari ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) e Tripodi Antonino: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Covelli e Cuttitta: « Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »; Maulini, Caprara, Lajolo, Pagliarani, Benocci, Caruso, Flamigni, Guerrini Rodolfo, Jacazzi, Lavagnoli, Luberti, Vianello: « Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato »; Maulini, Caprara, Lajolo, Pagliarani, Benocci, Caruso, Flamigni, Jacazzi, Lavagnoli, Luberti, Guerrini Rodolfo, Vianello: « Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel corpo nazionale dei vigili del fuoco »; Cavallari, Isgrò, Ianniello, Senese, Girardin, Nucci: « Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco »; Tripodi Antonino: « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Giunti a questo punto della seduta credo che sia estremamente indelicato da parte del relatore proporre lo esame di un provvedimento complesso e articolato, sul quale si è soffermata a lungo in sede referente la Commissione oltre che il comitato ristretto. Tuttavia debbo dire che lo stato di agitazione in cui si trova il corpo nazionale dei vigili del fuoco ne sollecita la approvazione, tenendo anche conto che le osservazioni e le proposte formulate in sede di comitato ristretto fanno sì che si debba pensare di esaminare questo provvedimento non in coda dell'ordine del giorno, ma con la procedura di urgenza, affinché si possa in due o tre sedute concluderne l'esame. I problemi relativi sono connessi alla sistemazione della protezione civile e anche al ruolo che il corpo dei vigili del fuoco assumerà nel quadro della organizzazione civile del nostro paese.

MAULINI. Non sono d'accordo con la proposta del relatore, perché è in atto uno sciopero dei vigili del fuoco, e se stamane non li abbiamo avuti davanti al palazzo di Montecitorio lo dobbiamo al fatto che ieri sera i rappresentanti della categoria hanno avuto l'assicurazione che il problema sarebbe stato affrontato.

Noi invece siamo del parere che si debba operare uno stralcio, come chiediamo ormai da molto tempo, affinché siano subito affrontati i problemi dei vigili del fuoco. Il Governo ha già preso misure analoghe a quelle che chiediamo, nei confronti ad esempio dei ferrovieri, dei postelegrafonici, eccetera. Siamo a disposizione fin da oggi pomeriggio a discutere di questo stralcio, che con l'apporto altresì di emendamenti migliorativi non ci impegnerebbe molto tempo.

Concludendo, ricordo che il Governo già nel novembre scorso ha trattato con la categoria e ha fatto un comunicato televisivo in cui si diceva che i problemi della categoria erano stati risolti.

PRESIDENTE. Da parte della presidenza si è dispostissimi ad indire seduta quando ne venga fatta richiesta. Circa il merito della questione, rispetto alla quale avevamo formato un comitato ristretto, non posso che rimettermi al parere della commissione e del governo.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore. Sia il relatore sia i colleghi della minoranza si sono impegnati a fondo su questo disegno di legge, che si può considerare pronto per una discussione globale. All'onorevole Maulini vorrei far osservare che anche operando lo stralcio, il provvedi-

mento potrebbe sì essere votato da uno dei rami del Parlamento, ma comunque non si potrebbe procedere all'approvazione definitiva prima del 7 giugno.

A mio avviso la proposta del relatore è la più consona agli interessi generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in vista della struttura che deve servire per la protezione civile e per i servizi speciali.

Perciò il Governo, se viene fissata una data precisa, concordata anche con la minoranza, è pienamente d'accordo nel portare avanti tutta l'attività di collaborazione per raggiungere l'obiettivo di varare questo provvedimento per la protezione civile, che è strutturato in maniera molto correlata alla sistemazione degli organici e al problema dell'orario di lavoro e delle altre rivendicazioni elencate dall'onorevole Maulini.

PRESIDENTE. Il relatore propone in sostanza di rinviare la discussione dopo le elezioni regionali. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (2498):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Arzilli, Boldrin, Corona, Di Giannantonio, Felici, Flamigni, Foschi, Franchi, Jacazzi, Lajolo, Lattanzi, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Luberti, Maggioni, Malfatti Francesco, Mattarelli, Maulini, Minasi, Miotti Carli Amalia, Nannini, Pagliarani, Salvi, Semeraro, Simonacci, Tantalo, Terrana, Terraroli, Zamberletti.

È in congedo:

Sgarlata.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO